



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Atto n. **3/2019** del **25/01/2019**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.P. N. 26 DEL 19.6.2017.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore **08:30** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge .

Presieduto da **DIEGO ROSSI - Presidente della Provincia**

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto risultano :

ROSSI DIEGO	Presente	MARI ANDREA	Presente
BENECCHI MARZIO	Presente	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Presente
BERTOCCHI GIOVANNI	Assente	SAGLIA CODELUPPI ALESSANDRO	Assente
CANTONI GIANPAOLO	Presente	SPINA ALDO	Assente
DE MARIA FERDINANDO	Presente	TASSI CARBONI ALESSANDRO	Presente
DELSANTE GIUSEPPE	Presente	TREVISAN MARCO	Presente
GARBASI ALESSANDRO	Presente		

Presenti: **10** - Assenti: **3**

Partecipa alla adunanza il **Vice Segretario Generale IURI MENOZZI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BENECCHI MARZIO, DE MARIA FERDINANDO, TREVISAN MARCO.**

Proposta n. 40/2019

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.P. N. 26 DEL 19.6.2017.**

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:

la Legge 6 dicembre 1991, n.394 *“Legge quadro sulle aree protette”*;

la LR 2 aprile 1988, n. 11 *“Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” che istituisce il parco regionale del Taro*”;

la LR 17 febbraio 2005, n. 6 *“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”*;

la LR 24 marzo 2000, n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”* e s.m.i.;

la LR 23 dicembre 2011, n. 24 *“Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”*;

la LR 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

la L.R. 21.12.2017, n. 24 *“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”*;

la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata *“Disposizioni in materia ambientale”* che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;

il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 *“Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”*;

la LR 13 giugno 2008, n. 9 *“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Parma (P.T.C.P.), adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.71 del 7 luglio 2003;

il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

PREMESSO:

che la Legge Regionale 23.11.2011 n.24 *“Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000”* istituisce 5 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità corrispondenti alle relative Macroaree, e mette in liquidazione i consorzi di gestione dei parchi regionali;

che pertanto l’art.12 della stessa legge dispone che dal 1 gennaio 2012 gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrino nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione;

che le funzioni già esercitate dai Consorzi di gestione dei Parchi regionali sono dal 1 gennaio 2012 trasferite agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità;

che l’art.4 della richiamata L.R. n.24/2011 individua tra gli Organi degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, il Comitato Esecutivo, costituito dai rappresentanti individuati dalle Comunità del Parco incluse nel perimetro della macroarea, oltre ai Presidenti delle Province o loro amministratori

locali delegati, cui spettano le funzioni di cui all'art.6 Comma 4 della stessa L.R. n. 24/2011, e nello specifico alla lett. g) che prevede tra le funzioni quella di sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n.6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;

#### CONSTATATO:

che il Parco Regionale Fluviale del Taro, facente parte della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale, è dotato di un Piano Territoriale (P.T.P) approvato con Del. G.R. n.2609 del 30.12.1999;

che il Piano Territoriale del Parco, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 6/2005, costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli *Habitat* compresi nel suo perimetro, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti;

che l'Ente di Gestione del Parco ha proposto una Variante Parziale al PTP vigente, inerente la tematica relativa alle aree classificate come "*Zona di pre-parco speciale frantoi*"; in particolare, la Variante Parziale proposta è finalizzata a prendere atto della situazione esistente in termini di attività e manufatti, e di conseguenza ad adeguare la normativa del Piano tenendo conto delle variazioni sopraggiunte a seguito dell'approvazione del vigente Piano Territoriale del Parco;

che la variante sopra richiamata si pone i seguenti obiettivi generali:

- *OG.1 - rivedere i perimetri cartografici delle 4 aree individuate come "Zona di pre-parco speciale frantoi" escludendone e riclassificando come "Zona B di Tutela ambientale generale" i terreni di proprietà demaniale (sia demanio accatastato che non accatastato);*
- *OG.2 - rivedere i perimetri cartografici delle 4 aree individuate come "Zona di pre-parco speciale frantoi" escludendone e riclassificando come "Zona B di Tutela ambientale generale" i terreni inclusi nella "Fascia A" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);*
- *OG.3 - rivedere e specificare le norme del PTP vigente prevedendo la redazione, a cura dei proprietari delle zone attualmente occupate dagli impianti per la lavorazione degli inerti (frantoi), di specifici Programmi di Qualificazione Ambientale e Sviluppo Aziendale, in un'ottica di miglioramento ambientale delle strutture esistenti, di mitigazione dei loro impatti e di miglioramento dell'inserimento paesistico e ambientale complessivo delle aree interessate, al fine di rendere compatibile l'esistenza degli impianti produttivi tutt'ora in attività all'interno del Parco senza doverne prevedere la delocalizzazione in aree esterne ai confini dell'area protetta;*

che nello specifico si persegue l'obiettivo della riqualificazione delle aree produttive estrattive presenti nel territorio dell'area protetta attraverso l'attuazione di specifici programmi che prevedano:

- *interventi per il migliore inserimento ambientale delle strutture esistenti e per la mitigazione degli impatti ambientali delle attività in atto, anche in riferimento agli ambiti circostanti gli impianti stessi;*
- *la restituzione delle aree in Fascia A del PAI e delle proprietà demaniali alle pertinenze fluviali, arretrando le attività che attualmente svolgono i frantoi occupando quelle aree;*
- *la rinaturalizzazione delle aree fronte fiume, ovvero oltre l'allineamento dei fabbricati esistenti, con eliminazione di depositi e manufatti;*
- *la riqualificazione ambientale, estetica e paesaggistica, delle aree scoperte anche con opere di mitigazione visiva (barriere verdi ecc.);*

che il procedimento di approvazione del piano è disciplinato dall'art. 28 della citata L.R. n.6/2005 che stabilisce le rispettive competenze dell'Ente di gestione del Parco, della Provincia e della Regione per le diverse fasi che compongono l'iter di approvazione, che è regolamentato dall'art. 27 della L.R. 20/2000 e pertanto equiparato all'iter del PTCP;

che la recente L.R. n. 13/2015 " *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" all'art.18 comma 4, pone in capo alla Regione la funzione di approvazione del Piano Territoriale del Parco;

che tuttavia la L.R. 20/2000 non è stata modificata dalla L.R. 13/2015 e che pertanto restano in capo alle Province le funzioni di pianificazione territoriale, tra cui l'approvazione del P.T.C.P. e la verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;

che infine la L.R. 24/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, e successivamente modificata con L.R. 14 del 22.10.2018, all'art. 76 comma 4ter (aggiunto nella versione modificata) prevede, in attesa che la Regione ridefinisca la disciplina dei Piani Territoriali dei Parchi, che l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco compete alle Province, facendo salva la legislazione previgente;

#### CONSTATATO INOLTRE:

che il procedimento di approvazione della Variante al Piano del Parco in oggetto segue il medesimo iter procedurale del PTCP, e che pertanto la Provincia ai sensi dell'art.28 della L.R. 6/2005 e dell'art. 27 della L.R. 20/2000 ha provveduto all'approvazione del Documento preliminare con Decreto del Presidente n.212 del 4.11.2016;

che tale Documento preliminare è stato successivamente sottoposto alla conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000, per la sua condivisione da parte degli Enti aventi competenza sul territorio;

che la conferenza di pianificazione, alla quale sono stati invitati a partecipare le Amministrazioni preposte all'esercizio delle funzioni di pianificazione, gli Enti e le Associazioni economiche e sociali interessate, come previsto dagli artt.14 e 27 della L.R. n.20/2000, si è svolta nelle sedute del 29.11.2016, 19.12.2016 e si è conclusa in data 27.2.2017,

che nella seduta finale è stato approvato il verbale conclusivo e sono stati presi in considerazione tutti i contributi pervenuti;

che la Regione ha formulato le proprie valutazioni sul documento preliminare con delibera di Giunta regionale n.202 del 27.2.2017, le quali sono state puntualmente recepite in fase di adozione;

che la Variante in oggetto è stata adottata con delibera di Consiglio provinciale n. 26 del 19.6.2017;

che, a seguito dell'adozione, la variante è stata depositata per 60 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR avvenuto in data 12.7.2017, e che è stato trasmesso alla Regione in data 11.7.2017 per la formulazione delle riserve, nonché agli enti prescritti dalla legge regionale;

che la Regione ha formulato le proprie riserve con delibera di Giunta regionale n. 1741 del 6.11.2017 trasmessa con nota pervenuta il 16.11.2017 prot. 30796;

#### DATO ATTO:

che nel periodo di deposito sono pervenute le seguenti n. 2 osservazioni:

1. Emiliana Conglomerati – pervenuta in data 11.9.2017 prot. 24638,
2. Unione Parmense Industriali – pervenuta in data 12.9.2017 prot. 24734;

che, ai sensi del comma 11 dell'art. 28 della L.R. 6/2005, l'Ente di Gestione del Parco con determinazione dirigenziale n. 863 dell'11.12.17 ha espresso il proprio parere sulle osservazioni pervenute;

che la Provincia ha controdedotto alle osservazioni e alle riserve regionali con delibera di Consiglio provinciale n. 5 del 26.1.2018, inviando tale proposta di controdeduzioni alla Regione con nota n. 10735 del 24.4.2018 (ricevuta il 2.5.2018), chiedendo contestualmente l'intesa ai sensi dell'art. 27 comma 9 lett. a) della l.r. 20/2000;

che la Regione Emilia-Romagna con nota n. 20853 del 2.8.2018, ha trasmesso a questa Provincia la delibera di Giunta regionale n.1283 del 30.7.2018 di espressione dell'intesa sulla variante in esame;

che, nella suddetta delibera di Giunta, la Regione prende atto che la Provincia di Parma in sede di controdeduzione ha accolto parzialmente le 2 osservazioni pervenute ed ha accolto integralmente o parzialmente le 13 riserve regionali, con la modifica dei seguenti Elaborati di piano: A) Relazione Quadro conoscitivo, B) Relazione di Progetto, C) Norme Tecniche di Attuazione, D) Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. e relativi allegati;

che la Giunta regionale ha ritenuto di esprimere l'intesa con la delibera sopra richiamata, subordinandola all'inserimento nella variante di modifiche ritenute indispensabili al fine di renderla pienamente coerente con gli obiettivi strategici di sostenibilità e tutela ambientale-paesaggistica perseguiti della pianificazione regionale, pur concordando in linea di principio con le controdeduzioni della Provincia alle osservazioni dei privati pervenute;

che le suddette modifiche, a cui la Regione ha subordinato l'intesa, sono richiamate di seguito:

- *con riferimento alla disciplina delle attività in essere - ART. 24 NTA*, si ribadisce la necessità di continuare a prevedere, in coerenza con le finalità del Piano Territoriale del Parco, che le aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse, entro le zone di tutela dei corsi d'acqua, ove non ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 11 dell'art.17 e all'art.35 delle NTA del PTPR, e per quelle esterne ad esse, alla cessazione delle attività, vengano classificate, previa rinaturalizzazione, nelle zone territoriali omogenee di protezione o nell'area contigua;
- *con riferimento all'art. 27bis e alle Schede Norma*, si ritiene necessario perfezionare ulteriormente la norma (art.27 bis e Schede Norma) provvedendo a stralciare i disposti normativi che richiamano come strumento di attuazione del Piano Territoriale del Parco il Programma di Qualificazione e Sviluppo aziendale ed altri riferimenti di natura puramente urbanistica, rimandandoli alle competenze e agli strumenti comunali;
- si ritiene necessario perfezionare le Schede Norma, evidenziando maggiormente le condizioni di compatibilità e di miglioramento ambientale, al fine di garantire la massima compatibilità ambientale delle attività esistenti e le condizioni di sostenibilità e di mitigazione degli impatti, anche nell'eventualità che il Comune conceda ulteriori possibilità di intervento;
- *con riferimento alle aree di compensazione* si ritiene necessaria, l'individuazione di ulteriori aree, rispetto a quelle già individuate nelle Schede Norma, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, anche al di fuori dei confini attuali del Parco;

che inoltre la Regione, nella suddetta delibera di G.R. n.1283/2018, richiamata la determinazione del responsabile del Servizio regionale Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale n. 12077 del 25.7.2018, ha espresso parere motivato relativo alla ValSAT della variante in oggetto, con le seguenti motivazioni e condizioni:

- per le aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connessi si richiede di mantenere, alla "*cessazione dell'attività in essere*", la previsione di recupero, previa rinaturalizzazione, alle Zone B di Tutela ambientale e alle Zona C di Tutela Agricola Ambientale delle aree interessate dalle attività in essere alla loro cessazione, rispettando le finalità generali dell'area protetta;
- si ritiene che il previsto permanere delle attività in essere, per un tempo non definito,

vada compensato ulteriormente, come già richiesto nelle riserve regionali; si propone, quindi, l'individuazione di altre aree, rispetto a quelle già individuate nelle schede norma, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, anche al di fuori dei confini attuali del Parco;

- si ritiene, debba essere specificato nel Piano Territoriale del Parco, che le attività esistenti possano evolversi dimostrando di conseguire un significativo miglioramento nelle performance ambientali, attuando inoltre, da subito, efficaci misure di mitigazione dell'inserimento paesaggistico degli stesse;
- in coerenza con quanto definito nello Studio di Incidenza e nella conseguente valutazione, si ritiene necessario adottare una specifica regolamentazione che proponga la tutela delle specie di ornitofauna di interesse conservazionistico, presenti nelle aree interessate dalla Variante;

#### DATO ATTO INOLTRE:

che ai sensi della deliberazione di G.R. n.1191 del 30.7.2007 "*Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n.7/04*" la Valutazione di Incidenza compete all'Ente che approva il Piano previa acquisizione del parere dell'Ente Parco;

che pertanto, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della normativa regionale sopra richiamata, la Provincia ha espresso la Valutazione di incidenza necessaria per la formulazione del parere motivato sulla ValSAT, a seguito dell'acquisizione del parere preventivo dell'Ente Parco, formulato con Determina n.509 del 19.7.2018, nel quale è stato valutato che la variante in oggetto non comporta un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario del SIC/ZPS Medio Taro, purché venga adottata una regolamentazione specifica che proponga la tutela delle specie di ornitofauna di interesse conservazionistico, presenti nelle aree interessate dalla Variante;

che la Provincia con Decreto del Presidente n.150 del 23.7.2018 ha quindi provveduto all'approvazione, ai sensi del D.Lgs152/2006 e smi e dell'art.5 della LR 7/2004, della Valutazione di Incidenza degli effetti della Variante, non riconoscendo un'incidenza negativa significativa connessa all'attuazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni definite nell'allegato al decreto stesso quale sua parte integrante;

RITENUTO di recepire quanto richiesto nell'intesa e nel parere motivato sopra sintetizzato, apportando alla variante le conseguenti modifiche come risultanti dagli elaborati costitutivi della variante depositati agli atti;

#### CONSIDERATO PERTANTO:

che in particolare, nel rispetto delle condizioni regionali, viene stralciato l'art. 27bis dall'impianto normativo della variante, e si provvede conseguentemente ad eliminare, come richiesto dalla Regione a perfezionamento dell'Intesa, i disposti normativi che richiamano, come strumento di attuazione del Piano Territoriale del Parco, il Programma di Qualificazione e Sviluppo aziendale ed altri riferimenti di natura puramente urbanistica, rimandandoli alle competenze e agli strumenti comunali;

che tale modifica ha riguardato anche le relative Schede Norma;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente di Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

## DELIBERA

di approvare la variante parziale al Piano del Parco Fluviale Regionale del Taro, adottata con delibera CP n. 26 del 19.6.2017, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000, dell'art. 76 della L.R. 24/2017 modificato, e dell'art. 28 della L.R. 6/2005, costituita dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Pianificazione Territoriale, sul sito internet della Provincia, nonché presso l'Ente Parco:

*Relazione Illustrativa;*

*Relazione di Quadro Conoscitivo;*

*Rapporto Ambientale di VALSAT ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 152/06 e smi;*

*All. A ValSAT – Studio per la Valutazione di Incidenza (SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro);*

*All. B ValSAT – Sintesi non Tecnica;*

*Norme Tecniche di Attuazione (NTA – stralcio artt. 2-15-24-27) e Schede Norma Zone P5 e P6;*

*Atlante Elaborati Grafici della Variante;*

*Carta della zonizzazione;*

di dare mandato al Servizio competente di provvedere al deposito sul sito internet della Provincia degli elaborati costitutivi della Variante approvata, del relativo parere motivato sulla ValSAT e della Dichiarazione di Sintesi allegata al presente atto;

di disporre che la presente deliberazione, unitamente agli allegati e agli elaborati adeguatamente modificati, nonché al parere motivato sulla ValSAT e alla Dichiarazione di Sintesi, siano trasmessi alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, affinché la stessa provveda al deposito e alla pubblicazione sul BUR ai sensi dell'art. 27 comma 12 della L.R. 20/2000 e smi.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **40/2019** - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI -  
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO - CONTRATTI e  
APPALTI - SICUREZZA sul LAVORO ad oggetto:

" APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO FLUVIALE  
REGIONALE DEL TARO, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.P. N. 26 DEL 19.6.2017. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 18/01/2019

Il Responsabile  
(PERI SERGIO)  
con firma digitale



Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio relativa alla seduta.*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia  
DIEGO ROSSI

Il Vice Segretario Generale  
IURI MENOZZI